



COMUNE DI VILLA BASILICA

Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Tecnici incaricati

Dott. Geol. CEI AGOSTINO

Dott. Ing. ORESTE PUCCI

Lucca li, Luglio 2005



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2: ELABORATI DEL PIANO	4
Art. 3: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	4
Art. 4: PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	8
Art. 5: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	8
Art. 6: VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	9

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7: DEFINIZIONI E DEROGHE	10
Art.8: AUTORIZZAZIONI COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE CRITERI GENERALI	10
Art. 9: PROVVEDIMENTI IN DEROGA SEMPLIFICATI	11
Art.10: CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA	11
Art.11: ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	11
Art.12: ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO	12
Art.13: EMERGENZE	12

TITOLO III PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA' E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art.14: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA' E DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO	13
Art.15: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.	13
Art.16: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE NON DESTINATE	14

Art.17: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE O
MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRINO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI. 15

Art.18: REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 15

**TITOLO IV
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

Art.19: MACCHINE AGRICOLE 16

Art.20: ALLARMI ACUSTICI 16

**TITOLO V
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

Art. 21: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E
RISTRUTTURAZIONE 17

**TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Art.22: SANZIONI 19

Art.23: SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI 19

Art.24: DISPOSIZIONI FINALI 19

Allegato 1 20

Allegato 2 21

Allegato 3 22

Allegato 4 23

Allegato 5 24

Allegato 6 25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R.T. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Con la seguente normativa vengono disciplinate le seguenti attività:
 - emissione acustiche prodotte da attività che impiegano sorgenti sonore
 - emissioni acustiche provenienti da attività e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperte al pubblico.
 - autorizzazioni in deroga

Art. 2

ELABORATI DEL PIANO

- RELAZIONE
- REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
- SCHEDE RILIEVI FONOMETRICI CON CARTOGRAFIA PUNTI RILIEVO
- TAVOLA 1 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
- TAVOLA 2 - FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA ACUSTICA PER INFRASTRUTTURE STRADALI
- SCHEDE SCUOLE
- SCHEDE UBICAZIONE ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 3

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

Valori limite di emissione- Leq in dB(A) (L. 447 del 26.10.'95 – art.2)

Il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (misura eseguita sul ricettore).

I valori limite definiti dalla Tab. B del DPCM 14.11.'97 sono:

TABELLA B : VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq dB(A)

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurna (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (L. 447 del 26.10.'95 – art.2)

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite definiti dalla Tab. C del DPCM 14.11.'97 sono:

TABELLA C : VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq dB(A)

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurna (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture di trasporto e alle sorgenti sonore indicate all'art.11 della Legge 447/95, ed all'interno delle fasce di pertinenza, in quanto all'interno di tale fasce sono validi i valori dettati da specifica normativa (DPCM 142 del 30.03.2004, Traffico veicolare; DPCM 459 del 18.11.1998 Traffico Ferroviario, ecc.)

All'esterno di tali fasce di pertinenza le infrastrutture di trasporto devono rispettare i valori limite di immissione della classe acustica definita dal P.C.C.A. All'interno di tali fasce di pertinenza, le sorgenti sonore diverse da quelle sopra citate devono rispettare singolarmente i valori limite della Tabella B e nel loro insieme nei valori limite della Tabella C.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti dall'Art.4 del DPCM 14,11,97 come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare, non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori di qualità - Leq in dB(A)

I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro. I valori limite definiti dalla Tab. D del DPCM 14.11.'97 sono:

TABELLA D : VALORI LIMITE DI QUALITA' - Leq dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurna (6.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

E' il valore che segnala il potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

TABELLA D₁ : VALORI LIMITE DI ATTENZIONE - Leq dB(A) riferiti ad 1 ora.

	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurna (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	60	45
II	aree prevalentemente residenziali	65	50
III	aree di tipo misto	70	55
IV	aree di intensa attività umana	75	60
V	aree prevalentemente industriali	80	65
VI	aree esclusivamente industriali	85	75

TABELLA D₂: VALORI DI ATTENZIONE - Leq dB(A) riferiti A ai tempi di riferimento.

	<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Tempi di riferimento</i>	
		<i>Diurna (6.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

I valori d'attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Art. 4

PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Lucca e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L.

Art. 5

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - titolari di progetti di progetti per i quali, con motivata richiesta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, la valutazione di impatto acustica è ritenuta necessaria per esigenze di tutela ambientale.
 -
- i richiedenti il rilascio
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7

DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitato e/o legata ad ubicazioni variabili nel territorio.

Il P.C.C.A. ha individuato per lo svolgimento di attività di spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo che possono comportare emissioni ed immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalle vigenti disposizioni le aree individuate da apposita cartografia. (Schede ubicazione attività e manifestazioni temporanee)

Nelle aree dove si svolgeranno attività temporanee di cantiere di lavoro o di tipo mobile, e/o manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, i titolari o aventi titolo, dovranno richiedere apposita autorizzazione secondo le modalità sotto specificate. Le autorizzazioni per le attività di cui sopra saranno rilasciate secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 8

AUTORIZZAZIONI COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE CRITERI GENERALI

Se i provvedimenti di deroga non rientrano nelle tipologie previste dal presente regolamento il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate sul territorio comunale.

Le domande di deroga dovranno essere presentate secondo quanto riportato nei paragrafi successivi del presente regolamento.

Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Comune.

I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Art.9

PROVVEDIMENTI IN DEROGA SEMPLIFICATI

Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.

Art.10

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI IN AREE DI CLASSE III, IV E V, NON IN PROSSIMITÀ DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA

Orario dei lavori:

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 8:00 e le 19:00.

Limiti:

- 70 dB(A,) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

Durata dei lavori:

- massimo 20 giorni lavorativi.

Giorni:

- tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Art.11

ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata sotto velato bianco nella cartografia allegata al Piano di Classificazione Acustica.

1. Limiti massimi :

Internamente all'area: Non si considera il criterio differenziale.

Esternamente all'area: I limiti massimi coincidono con i limiti di zona in prossimità dei ricettori più disturbati e più vicini. Non si considera il criterio differenziale.

2. Giorni: Tutti

3. Orario dell'attività :

Dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Art.12

ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE
A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO
ALL'APERTO

Orario: - dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Giorni: - tutti.

Limiti: - 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;

- 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Durata: nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Art. 13

EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, nonché per necessità particolari, il Sindaco ha facoltà di concedere deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III

PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA' E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 14

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITA' E DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati all'art. 7 ed agli, artt. 10, 11 e 12, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando specifica istanza, corredata dalla documentazione sotto indicata:

Per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, che non superino i cinque giorni lavorativi, sarà incluso nel testo dell'autorizzazione o concessione ovvero nella dichiarazione inizio attività (D.I.A.) quanto previsto nell'Allegato I..

Per le attività che superano i cinque giorni lavorativi, è necessario che il titolare o avente titolo dell'attività presenti al Sig. Sindaco la seguente documentazione al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona.:

1. Un elenco delle macchine che si intende utilizzare con i rispettivi livelli di emissione sonora in accordo alla normativa nazionale che prevede l'obbligo della dichiarazione dei livelli massimi di emissione sonora
2. Una lista di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.
3. Una planimetria dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici maggiormente disturbati.
4. Domanda di autorizzazione come da Allegato 2

I documenti indicati al punto 1 e 2 dovranno essere redatti da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

Il Sindaco accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'Autorizzazione.

Art.15

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.

- 1) relazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata,
- 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998,

Il Sindaco accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'Autorizzazione.

Art.16

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE E
MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE NON DESTINATE

- 1) relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998,
- 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

Qualora l'attività temporanea abbia una durata superiore ai 3 giorni, dovrà essere inoltre prodotta :

una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998,

Il Sindaco accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'Autorizzazione.

Art. 17

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRINO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI.

Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività corredata dalla documentazione sotto indicata in duplice copia :

- relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR. n.89/1998 che comprenda:
 - 1) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione,
 - 2) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati,
 - 3) per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92),
 - 4) la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste,
 - 5) attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti fissati in € 100.

Il Sindaco, valutate le motivazioni, sentito il parere della A.S.L. n.2, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 18

REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Comune conserva un registro delle Autorizzazioni in Deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

TITOLO IV

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 19

MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali e dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 nei giorni festivi e il sabato. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 20

ALLARMI ACUSTICI

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

TITOLO V

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali e di separazione si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22.12.1997,

Sono stabiliti i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera ed i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne degli edifici.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A di seguito riportata:

Tabella A
Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria	
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Per le grandezze a cui far riferimento si rimanda all'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore sono indicati nella tabella B, di seguito riportata, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Tabella B

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla tab. A	Parametri				
	R'w	D2n,nTw	L'n,w	LAsmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G,	50	42	55	35	35

Dove di simboli riportati rappresentano le seguenti grandezze:

R'w = Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti in dB,

D2n,nTw = indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata in dB,

L'n,w = indice del livello di rumore del calpestio di solai, normalizzato in dB,

LAsmax = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow in DbA,

LAeq = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A in dBA.

La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere parte integrante della documentazione di progetto e depositata al momento del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7. In caso di DIA la documentazione deve essere acquisita dal tecnico asseverante e da esso dichiarato nel documento di asseveramento.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene

Art. 23 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento sostituisce, modifica e revoca tutte le disposizioni contenute negli atti e/o regolamenti attinenti le competenze dell'Amministrazione Comunale in materia di acustica.

ALLEGATI DI REGOLAMENTO

Allegato 1

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie e per lavori in sede stradale o assimilabili, ovvero Dichiarazione di Inizio Attività, per lavori di durata inferiore a 5 giorni lavorativi)

L'attività di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, eccetto il sabato pomeriggio, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 19:00.

In deroga ai valori limite di immissione previsti dalla legge per la zona, il limite massimo di emissione da non superare per le attività temporanee di cui l'art. 8 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali.

Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori maggiormente interessati dal disturbo. Nel caso di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di 65 dB(A). I limiti della deroga sono sempre considerati come limite di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rivelazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuo di 15 minuti, esteso a 30 minuti nel caso di cantieri stradali; i risultati così ottenuti, eventualmente corretti secondo quanto previsto dal D.M. 16/03/98, dovranno essere confrontati con i valori limite sopra riportati.

Allegato 2

CANTIERI EDILI, STADALI O ASSIMILABILI

(facsimile di domanda di autorizzazione per lavori di durata superiore a 5 e inferiore a 20 giorni lavorativi iter semplificato)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta:
..... con sede in via Località
Telefono Fax.....

In relazione alla esecuzione di lavori consistenti in:

.....
.....
..... da effettuare presso:
.....

..... nel periodo compreso tra: (data di inizio)..... e (data di
conclusione) (*massimo 20 giorni lavorativi*)

Preso visione del Piano di Classificazione Acustica del territorio per l'area interessata dai Lavori, dei valori limiti di immissione ed emissione acustica relativa alla classe cui appartiene l'area, e del Regolamento di Attuazione (Titolo II Art. 10),

CHIEDE

Autorizzazione alla esecuzione di lavori in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, previsti all'art. 10 del Regolamento di Attuazione (70 dB(A) in facciata e 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni per ristrutturazioni interne).

DICHIARA

Inoltre che l'attivazione di macchine rumorose avverrà esclusivamente in giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, con orario 8:00-19:00.

ALLEGA

In relazione alla presente domanda:

1. Un elenco delle macchine che si intende utilizzare con i rispettivi livelli di emissione sonora in accordo alla normativa nazionale che prevede l'obbligo della dichiarazione dei livelli massimi di emissione sonora
2. Una lista di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Nota: i documenti indicati ai punti 1,2e 3 devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

Il richiedente

.....

Allegato 3

CANTIERI EDILI, STADALI O ASSIMILABILI

(facsimile di domanda di autorizzazione - iter ordinario)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta:

..... con sede in via Località

Telefono Fax

In relazione alla esecuzione di lavori consistenti

in:.....

da effettuare presso:

nel periodo compreso tra: (data di inizio)..... e (data di conclusione)

Preso visione del Piano di Classificazione Acustica del territorio per l'area interessata dai Lavori, dei valori limiti di immissione ed emissione acustica relativa alla classe cui appartiene l'area, e del Regolamento di Attuazione (capo I sezione I),

CHIEDE

Autorizzazione alla esecuzione di lavori in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, secondo modalità e fino ai livelli massimi previsti negli allegati alla presente

ALLEGA

relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR. n.89/1998 che comprenda:

1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione,
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati,
3. una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM.n.588/87, D.Lgs.n.135/92 e D.Lgs.n. 137/92),
4. la relazione dovrà inoltre definire la durata del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste,
5. Una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

Il richiedente

Allegato 4

MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI TEMPORANEI INTERNI ALLE AREE DESTINATE

(facsimile di domanda di autorizzazione - iter semplificato)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta:
..... con sede in via Località
Telefono Fax

Ai sensi del Regolamento di Attuazione del Piano di classificazione Acustica del comune, presa visione della classe acustica di pertinenza dell'area di interesse e dei relativi limiti di immissione ed emissione acustica

COMUNICA

Di intendere avviare attività di spettacolo temporaneo
nell'area.....
nel periodo compreso tra: (data di inizio)..... e (data di conclusione)

CHIEDE

Autorizzazione dell'attivazione di sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, nel rispetto di orari, limiti e modalità previsti all'art. 17 del presente regolamento

ALLEGA

In relazione alla presente domanda:

1. relazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata,
2. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998,

Il richiedente

.....

Allegato 5

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTERNI ALLE AREE DESTINATE

(facsimile di domanda di autorizzazione - iter semplificato)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Ditta:
..... con sede in via Località
Telefono Fax

Ai sensi del Regolamento di Attuazione del Piano di classificazione Acustica del comune, presa visione della classe acustica di pertinenza dell'area di interesse e dei relativi limiti di immissione ed emissione acustica

COMUNICA

Di intendere avviare attività di spettacolo temporaneo
nell'area.....
nel periodo compreso tra: (data di inizio)..... e (data di conclusione)

CHIEDE

Autorizzazione dell'attivazione di sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, nel rispetto di orari, limiti e modalità previsti all'art. 17 del presente regolamento

ALLEGA

In relazione alla presente domanda:

1. relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998,
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

Qualora l'attività temporanea abbia una durata superiore ai 3 giorni, dovrà essere inoltre prodotta :

3. una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.89/1998.

Il richiedente

Allegato 6

SPETTACOLI TEMPORANEI

(facsimile di domanda di autorizzazione - iter ordinario)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante
dell'esercizio/ente: con sede in via
Località
Telefono Fax

Ai sensi del Regolamento di Attuazione del Piano di classificazione Acustica del comune, presa visione della classe acustica di pertinenza dell'area di interesse e dei relativi limiti di immissione ed emissione acustica

COMUNICA

Di intendere avviare attività di spettacolo temporaneo.....
nell'area.....
nel periodo compreso tra: (data di inizio)..... e (data di conclusione)

CHIEDE

Autorizzazione dell'attivazione di sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, secondo le modalità riportate in allegato

ALLEGA

1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione,
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati,
3. la relazione dovrà inoltre definire la durata della manifestazione, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste,

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

Il richiedente